

	Allegato "A"	
	N.46492 della Raccolta	
	STATUTO	
	"FONDAZIONE ETS DEMETRIO CRUCITTI"	
	ART.1	
	Denominazione e ambito operativo	
	E' costituita la Fondazione "FONDAZIONE ETS DEMETRIO	
	CRUCITTI" con sede in Palmi alla Carmine 2	
	La Fondazione assume nella propria denominazione la	
	qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), che ne	
	costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene	
	inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna	
	della medesima.	
	Essa opererà prioritariamente nell'ambito territoriale della	
	Regione Calabria	
	ART. 2	
	Scopo	
	La Fondazione non ha scopo di lucro.	
	La Fondazione si propone esclusivamente finalità di	
	solidarietà sociale e umanitarie, orientando la propria	
	attività ai fini di offrire servizi nel campo	
	dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza	
	sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della	

	formazione e della tutela dei diritti civili.	
	Nell'espletamento ed ai fini di cui sopra la Fondazione può	
	adoperarsi per incentivare e divulgare principi di	
	solidarietà e stimolare la crescita dell'istruzione e della	
	formazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio	
	e attraverso iniziative di formazione. Nell'espletamento	
	della propria attività e per perseguire le finalità di	
	solidarietà sociale di beneficenza, di assistenza sociale e	
	sociosanitaria, di particolare interesse sociale, istruzione	
	e formazione, a favore di persone svantaggiate in ragione di	
	età e di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali	
	o familiari, si propone di erogare a tal fine anche	
	contributi e sussidi.	
	Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in	
	concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di	
	sensibilizzazione, potrà altresì, promuovere occasionalmente	
	raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni	
	di modico valore o di servizi ai sovventori .	
	E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività	
	diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle	
	attività direttamente connesse.	
	ART. 3	
	Organi	
	Sono organi della Fondazione:	
	1) il Consiglio di Amministrazione;	

	2) il Presidente della Fondazione;	
	3) il Collegio dei Revisori o il Revisore unico.	
	Il Presidente ed i componenti del Consiglio di	
	Amministrazione non percepiscono alcun compenso per la	
	carica assunta, salvo il rimborso delle spese documentate e	
	sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto. I membri del	
	Consiglio di Amministrazione, oltre all'attività connessa al	
	ruolo di amministratori della Fondazione, possono svolgere	
	prestazioni lavorative e/o professionali per la Fondazione	
	remunerate ai sensi di legge.	
	ART. 4	
	Nomina dei Consiglieri e del Presidente	
	La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre a sette membri che durano in carica quattro	
	anni e sono rieleggibili.	
	I membri del Consiglio saranno nominati dal Consiglio	
	d'Amministrazione uscente e scelti tra professionisti o	
	soggetti con una riconosciuta esperienza nel campo della	
	solidarietà sociale e/o dell'istruzione.	
	Il Consiglio d'Amministrazione elegge al suo interno un	
	Presidente ed un Vicepresidente.	
	ART. 5	
	Attribuzioni del Consiglio	
	Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito	
	dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria	

	amministrazione e determina, annualmente, il programma di	
	lavoro.	
	In particolare delibera:	
	1) sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in	
	osservanza delle disposizioni di ente di Terzo Settore;	
	2) sulle direttive generali che disciplinano le attività, i	
	criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;	
	3) sul bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;	
	4) sulle eventuali modifiche del presente statuto, le quali	
	si considereranno approvate con il voto favorevole della	
	maggioranza;	
	5) sulle nomine dei consigli scientifici, dei comitati	
	direttivi e di ogni altro organismo che il Presidente reputa	
	necessario per le attività della Fondazione, stabilendone	
	mansioni ed eventuali compensi;	
	6) sull'assunzione e il licenziamento dell'eventuale	
	personale;	
	7) sulla nomina del Collegio dei Revisori o del revisore;	
	8) in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi	
	previsti dal successivo art. 14.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, sui	
	progetti o sulle proposte di attività, conformi agli scopi	
	istituzionali, trasmessi anche da terzi o segnalati da	
	Istituzioni pubbliche o private.	
	Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, vigila e controlla	

	l'esecuzione delle deliberazioni e dei programmi della	
	Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi.	
	ART. 6	
	Convocazione del Consiglio	
	Il Consiglio d'Amministrazione è convocato:	
	- su iniziativa del Presidente almeno due volte l'anno, in	
	occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e	
	consuntivo;	
	- su richiesta motivata di almeno due membri del medesimo	
	consiglio.	
	La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della	
	riunione, a mezzo di lettera e/o equipollente. In caso	
	d'urgenza la convocazione potrà essere fatta per telefono	
	ovvero in altra forma equivalente almeno due giorni prima	
	della data prevista per la riunione.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con	
	la presenza di un numero di consiglieri che rappresenti la	
	maggioranza dei membri in carica, in tal numero compresa la	
	partecipazione necessaria del Presidente o, in sua vece, del	
	Vicepresidente. Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un	
	voto che verrà espresso in modo palese.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente. In ogni	
	caso le delibere devono essere prese a maggioranza assoluta	
	dei partecipanti.	
	I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione	

	devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito	
	registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal	
	segretario che redige il verbale.	
	ART. 7	
	Cessazione della carica di consigliere	
	I membri del Consiglio di Amministrazione, oltre che per	
	scadenza del mandato, cessano dalla carica per morte,	
	recesso o esclusione.	
	L'esclusione si verifica di diritto:	
	a) nel caso di reiterata assenza del Consigliere dalle	
	sedute del Consiglio che sia tale da compromettere la	
	regolare attività del Consiglio stesso;	
	b) nei casi in cui il Consigliere abbia riportato condanne	
	penali definitive.	
	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio:	
	a) nel caso in cui il Consigliere si sia reso responsabile	
	di gravi e documentate mancanze;	
	b) nel caso in cui sia stato raggiunto da richieste di	
	rinvio a giudizio o da provvedimenti giudiziari.	
	Nei casi sopra indicati si provvederà alla sua sostituzione	
	secondo le modalità previste nel precedente art. 4.	
	ART. 8	
	Il Presidente	
	Il Consiglio nomina il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Il Presidente, ed il vicepresidente in sua assenza o	

	impedimento, rappresentano l'ente di fronte ai terzi ed in	
	giudizio e danno esecuzione alle delibere del consiglio,	
	come più ampiamente previsto nel successivo art. 9.	
	ART. 9	
	Competenze del Presidente	
	Il presidente ha la firma sociale, la legale rappresentanza	
	sostanziale e processuale della Fondazione di fronte ai	
	terzi con tutti i poteri attinenti alla ordinaria e	
	straordinaria amministrazione della stessa, compresi quelli	
	di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.	
	Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente, con l'eventuale ausilio di un assistente	
	all'uopo individuato dallo stesso Consiglio di	
	Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del	
	Consiglio; sorveglia il buon andamento amministrativo della	
	Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto; ne promuove la	
	riforma qualora si renda necessario; nomina consulenti di	
	sua fiducia per l'espletamento ottimale delle sue funzioni;	
	da il suo placet per ogni assunzione di personale; adotta in	
	caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno anche nelle	
	materie demandate al Consiglio il quale a sua volta	
	provvederà alla ratifica degli atti e dell'attività	
	esercitata nella prima seduta successiva	
	al loro compimento.	
	ART. 10	

	Organo di revisione	
	L'Organo di revisione contabile, potrà essere monocratico o	
	collegiale. Eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura	
	in carica tre anni e sarà rieleggibile.	
	In caso di composizione collegiale è composto da tre membri	
	nominati dal Consiglio d'Amministrazione il quale nomina tra	
	essi anche il Presidente che deve essere iscritto all'albo	
	dei Revisori dei Conti.	
	Le cause di cessazione dalla carica di membro del Collegio	
	di Revisore dei Conti sono quelle indicate nel precedente	
	articolo 7.	
	In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di	
	revisore dei conti, il Consiglio d'Amministrazione	
	provvederà alla sostituzione.	
	ART. 11	
	Competenze	
	All'Organo di revisione è affidata la vigilanza sulla	
	gestione della Fondazione. A tal fine esso deve redigere una	
	relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.	
	L'Organo di revisione espleta i compiti previsti dalla	
	normativa vigente e segnatamente dagli artt. 30 e 31 del	
	D.Lgs 117/2017	
	ART. 12	
	Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito:	

	- dalla dotazione iniziale di cui all'art. 4 dell'atto	
	costitutivo;	
	- da beni e immobili e da ogni altro contributo, erogazione	
	ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;	
	- da ogni altro incremento derivante dalle attività	
	economiche, finanziarie e patrimoniali svolte direttamente o	
	indirettamente, dalla Fondazione..	
	E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in	
	modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi,	
	riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione,	
	dovendo il patrimonio essere gestito nel rispetto dell'art.	
	8 del D.lgs 117/2017 smi .	
	ART. 13	
	Gestione economica	
	L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si	
	chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di	
	Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo	
	relativo all'anno successivo.	
	ART. 14	
	Durata	
	La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel	
	tempo.	
	La Fondazione si estingue con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c..	

[illegible]